

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal



CH-1000 Losanna 14
Incarto n. 211.1/06_2026

Losanna, 27 febbraio 2026

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 9 febbraio 2026 ([7B_214/2025](#), 7B_429/2025)

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso di una donna di Sciaffusa – abbandonato a torto il procedimento penale contro un uomo sospettato di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

Il Pubblico ministero del Canton Sciaffusa deve continuare il procedimento penale nei confronti di un uomo per titolo di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso di una donna contro l'abbandono del procedimento per violenza carnale, coazione sessuale e atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere; la donna aveva incontrato l'uomo a una festa di compleanno nel dicembre 2021.

Nella notte tra il 16 e il 17 dicembre 2021, la ricorrente e un uomo hanno avuto contatti sessuali nell'appartamento della donna a Sciaffusa. Entrambi avevano partecipato prima a una festa di compleanno. Il 29 dicembre 2021, in un altro appartamento a Sciaffusa sono stati commessi ai danni della ricorrente atti di violenza, a cui hanno partecipato diverse persone. Nel gennaio 2024, il Pubblico ministero del Canton Sciaffusa ha abbandonato il procedimento penale per violenza carnale, coazione sessuale e atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, condotto nei confronti dell'uomo in relazione ai fatti avvenuti nella notte tra il 16 e il 17 dicembre 2021. Il Tribunale d'appello ha respinto il ricorso interposto dalla donna contro tale decisione.

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso dell'interessata. La causa è rinviata al Pubblico ministero del Canton Sciaffusa affinché continui l'inchiesta penale per il reato di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (ai sensi dell'articolo 191 CP nel tenore previgente l'entrata in vigore della revisione del diritto penale in materia sessuale il 1° luglio 2024). Per quanto riguarda la questione se l'imputato nel caso concreto abbia sfruttato il fatto che la donna fosse possibilmente inetta a resistere nel quadro dei ripetuti rapporti sessuali da lui descritti, alla luce delle circostanze la fattispecie non sembra di primo acchito chiara. Le costellazioni che vedono contrapposte, quali prove determinanti, le dichiarazioni a carico rese dalla vittima e le opposte dichiarazioni dell'imputato non conducono necessariamente o anche solo molto verosimilmente a un proscioglimento. Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale d'appello, un comportamento contraddittorio da parte della ricorrente non può essere senz'altro ammesso. In virtù del principio "in dubio pro duriore", qualora la situazione probatoria o giuridica permanga dubbia, non spetta al Pubblico ministero decidere della fondatezza dell'accusa penale. Spetterà al giudice del merito pronunciarsi.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 27 febbraio 2026 sul sito www.tribunale-federale.ch: *Giurisprudenza > Banche dati di sentenze > Tutte le sentenze > inserendo 7B_214/2025.*